

Capo I

ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO

Art. 1

Denominazione

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Consulenti del Lavoro - di seguito denominato "E.N.P.A.C.L." - è trasformato in Associazione senza scopo di lucro e non commerciale e con la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del comma 33, lettera a), n° 4, dell'articolo 1 della legge 537/1993 e del decreto legislativo 509/1994.

Art. 2

Sede

L'E.N.P.A.C.L. ha sede in Roma, attualmente in Via del Santuario Regina degli Apostoli n.36.

Art. 3

Durata

La durata dell'attività dell'E.N.P.A.C.L. è a tempo indeterminato e non potrà farsi luogo al suo scioglimento se non nei casi specificatamente previsti dalla legge.

Art. 4

Scopo

1. L'E.N.P.A.C.L. si prefigge, quale scopo principale, lo svolgimento di tutte quelle attività connesse alla gestione ed erogazione della previdenza ed assistenza a favore degli iscritti, secondo quanto già previsto dalla legge 23 novembre 1971, n.1100, successivamente modificata dalla legge 5 agosto 1991, n.249, in conformità a quanto stabilito dall'art. 38 della Costituzione. L'Ente svolge, inoltre, tutti gli altri compiti di previdenza, solidarietà e mutua assistenza tra gli iscritti che siano compatibili con le disponibilità di bilancio.
2. In particolare l'Ente provvede alla corresponsione delle pensioni:
 - di vecchiaia;
 - di anzianità;
 - di inabilità;
 - di invalidità;
 - di reversibilità e indirette,

STATUTO

così come disciplinate dalla legge 5 agosto 1991, n.249 e dagli appositi regolamenti.

3. Svolge nell'ambito dei compiti di previdenza, mutua assistenza e solidarietà tra i propri iscritti, ogni ulteriore attività a beneficio degli stessi, erogando le provvidenze straordinarie previste e disciplinate dall'apposito regolamento. Le prestazioni sono erogate oltre che agli iscritti, ai pensionati ed ai familiari superstiti indicati dalla legge 5 agosto 1991, n. 249.
4. Promuove e gestisce anche attività integrative, compatibilmente alle norme esistenti per il settore, avvalendosi di appositi fondi costituiti da contribuzioni speciali, obbligatorie solo per coloro che chiedono di aderirvi.

Art. 5

Approvazione Statuto e Regolamento

In esecuzione a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, l'E.N.P.A.C.L. si attiene alla procedura ed alle modalità previste per l'approvazione da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero del Tesoro, del presente statuto e dei regolamenti, nonché a quelle riguardanti integrazioni o modificazioni degli stessi, impegnandosi a provvedere al soddisfacimento di ogni altro onere espressamente previsto da disposizioni di legge.

CAPO II

PATRIMONIO ED ENTRATE

Art. 6

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'E.N.P.A.C.L. è costituito:
 - a) dai beni immobili e mobili di proprietà dell'Ente alla data di trasformazione, descritti con la loro valutazione attuale, anche ai fini della riserva legale prevista dall'art. 1, comma 4, paragrafo c) del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
 - b) da qualsivoglia attività e passività relativa a rapporti diretti o indiretti di contenuto economico finanziario, quali avviamenti commerciali, crediti, quote di partecipazioni societarie e quote di capitali sociali;
 - c) dalle somme in denaro e dalle somme destinate a speciali accantonamenti, compresa la riserva legale di cui all'art. 1, comma 4, lett. c), del decreto legislativo n° 509/1994.

STATUTO

2. Il patrimonio dell'E.N.P.A.C.L., sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui all'articolo 4 del presente statuto.
3. Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità, tenuto conto della opportunità di diversificarne gli impieghi, sono destinate:
 - a) all'acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
 - b) all'acquisto di titoli di Istituti esercenti il credito fondiario;
 - c) all'acquisto di beni immobili, anche sotto forma di quote sociali;
 - d) alla erogazione di mutui su beni immobili, garantiti da ipoteca di primo grado, da concedersi agli iscritti che ne facciano richiesta e nei limiti stabiliti nell'apposito regolamento;
 - e) all'acquisto di fondi comuni di investimento;
 - f) a depositi bancari, prodotti finanziari ed assicurativi;
 - g) all'acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli quotati in borse valori, sia nazionali che estere;
 - h) ad ogni altro diverso investimento o attività ritenuti fonte di reddito o di risparmio, anche attraverso la costituzione di società di capitali o l'acquisto di partecipazioni societarie.

Art. 7

Entrate

L'E.N.P.A.C.L. ricava i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei suoi scopi:

- a) dalle contribuzioni obbligatorie, soggettive ed integrative, versate dai Consulenti del lavoro ai sensi del successivo art. 8 del presente statuto;
- b) da ogni provento derivante dalle attività dell'E.N.P.A.C.L. nell'ambito dei suoi fini istituzionali e previste nel presente statuto;
- c) dai beni pervenuti a seguito di lasciti, donazioni, elargizioni o provvidenze;
- d) dai frutti del patrimonio e da ogni altra entrata in conto capitale.

CAPO III

ASSOCIATI ED OBBLIGO CONTRIBUTIVO

Art. 8

Associati

1. Associati all'E.N.P.A.C.L. sono tutti i Consulenti del lavoro iscritti all'Albo. Essi hanno l'obbligo di versare i contributi e fruiscono delle previdenze specificatamente previste. La qualità di associato è inscindibile dalla condizione di Consulente del lavoro in esercizio, non essendo ammissibile in alcun caso il recesso o l'esclusione. In caso di

STATUTO

cessazione dell'attività di Consulente per qualsiasi motivo e conseguentemente del rapporto associativo, salvo quanto previsto dall'art. 21 della legge n. 249/91, non è ammessa la ripetizione dei contributi versati, ne può essere vantato alcun diritto o pretesa sul patrimonio dell'E.N.P.A.C.L., indipendentemente dalla sussistenza del diritto a ricevere prestazioni previdenziali.

2. L'iscrizione all'E.N.P.A.C.L. è facoltativa soltanto per i Consulenti del lavoro obbligatoriamente iscritti ad altro ente di previdenza per professionisti. Possono optare per altra cassa di previdenza i Consulenti del lavoro contemporaneamente iscritti in altri Albi professionali.

Art. 9

Contributi

1. I Consulenti del lavoro sono tenuti per legge al versamento a favore dell'Ente, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali:
 - a) del contributo soggettivo ed integrativo ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge 5 agosto 1991, n. 249, se iscritti all'E.N.P.A.C.L.;
 - b) del solo contributo integrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 5 agosto 1991, n. 249 se, pur avendo optato per altro ente di previdenza per liberi professionisti, conservino l'iscrizione all'Albo professionale dei Consulenti del lavoro.
2. La misura del contributo soggettivo può essere variata secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge n.249/91 nonché dall'art. 3, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n.509/94. La percentuale del contributo integrativo può essere variata annualmente secondo la previsione di cui all'art. 15 della legge n.249/91.

Art. 10

Riscossione contributi

Per la riscossione dei contributi di cui al precedente articolo e per le sanzioni per tardivo od omesso versamento degli stessi, si applicano le norme di cui agli articoli 12 e seguenti della legge 249/91 e dell'apposito regolamento.

CAPO IV

ORGANI DELL'E.N.P.A.C.L.

Art. 11

Organi

Gli organi dell'E.N.P.A.C.L. sono:

- l'Assemblea dei Delegati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci.

Il Presidente e gli altri organi collegiali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art.12

Condizioni di eleggibilità

1. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509, il requisito della professionalità dei componenti gli organi collegiali è considerato esistente, attesa la natura professionale dell'attività dai medesimi svolta quali Consulenti del lavoro regolarmente iscritti all'Albo e l'esperienza connessa alla anzianità minima richiesta dagli articoli 31, comma 2, e 33, comma 1, della legge 5 agosto 1991, n° 249.
2. Sono inoltre condizioni di ineleggibilità e decadenza:
 - a) essere stati sottoposti a procedimenti penali o disciplinari per i quali sia stata emessa decisione, anche se non definitiva, di sospensione dall'attività;
 - b) aver subito condanne, almeno di secondo grado, ovvero avere patteggiato la pena, per delitti non colposi, puniti con pena detentiva;
 - c) pendenza di giudizi nei confronti dell'E.N.P.A.C.L..
3. Si decade in ogni caso dalla carica in conseguenza della cancellazione, per qualunque ragione, dall'Albo dei Consulenti del lavoro, oltre che nel caso dell'articolo 35 della legge 5 agosto 1991 n.249.

Art. 13

Assemblea dei delegati

1. L'Assemblea dei Delegati è costituita dai rappresentanti degli associati, eletti secondo le modalità di cui al regolamento di attuazione dello statuto, Parte I, nell'ambito di ciascuna provincia. Sono eleggibili, all'Assemblea dei Delegati, gli iscritti all'Ente che alla data delle elezioni abbiano un'anzianità di iscrizione non inferiore a due anni. Nelle Province in cui gli iscritti non superano il numero di duecento è eletto un solo Delegato; nelle provincie con un numero di iscritti superiore a duecento si elegge un altro Delegato per ogni duecento iscritti successivi o frazione di almeno cento. La carica di membro dell'Assemblea dei Delegati è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione. Entro sessanta giorni dalla data di proclamazione degli eletti, il Presidente uscente convoca l'Assemblea

- dei Delegati per l'insediamento. Nella medesima riunione si procede all'elezione del Consiglio di Amministrazione nonché di un membro effettivo ed uno supplente del Collegio dei Sindaci.
2. L'Assemblea dei Delegati svolge le seguenti funzioni:
- a) approva le integrazioni e le modificazioni allo statuto ed ai regolamenti;
 - b) approva le proposte di variazione della misura del contributo soggettivo;
 - c) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'Amministrazione dell'E.N.P.A.C.L., anche in relazione agli investimenti patrimoniali;
 - d) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione ed un membro effettivo ed uno supplente del Collegio dei Sindaci;
 - e) approva, entro il mese di novembre dell'anno precedente, il bilancio preventivo con i criteri di individuazione e di ripartizione dei rischi nelle scelte degli investimenti;
 - f) approva le eventuali note di variazione al bilancio preventivo;
 - g) conferisce incarico per la revisione contabile indipendente e per la certificazione del bilancio consuntivo, ai soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n°88;
 - h) approva, entro il mese di luglio dell'anno successivo, il bilancio consuntivo sottoposto a revisione contabile indipendente ed a certificazione;
 - i) stabilisce i compensi ai componenti del Collegio dei Sindaci e del Consiglio di Amministrazione, al Presidente ed al Vice Presidente, nonché i gettoni di presenza, le indennità ed i rimborsi spettanti ai componenti di tutti gli organi collegiali;
 - l) approva le proposte relative alla delega di funzioni dal Consiglio di Amministrazione ai Consigli Provinciali e autorizza le modalità e l'entità degli oneri relativi a carico dell'Ente;
 - m) stabilisce le modalità per l'eventuale integrazione della riserva legale qualora la stessa risulti inferiore a quella indicata dall'art. 1, comma 4, lett. c) del decreto legislativo n° 509/94;
 - n) approva il bilancio tecnico di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n° 509/94, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, da inviare alle Amministrazioni vigilanti;
 - o) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge o dal regolamento ed esprime parere su ogni altra materia ad essa sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.
3. Le delibere concernenti gli investimenti di cui all'art. 6 - lett. h) - sono assunte con la maggioranza di 2/3 dei delegati in carica.
4. Le delibere di cui alle lettere a) e b) sono trasmesse per l'approvazione definitiva ai competenti Ministeri vigilanti; quelle di cui alle lettere c), e) f) e g) sono trasmesse entro trenta giorni ai predetti Ministeri per gli eventuali rilievi di cui al decreto legislativo del 30 giugno 1994, n. 509.
5. Il Delegato dimissionario deceduto o decaduto è sostituito dal primo dei non eletti nella provincia di appartenenza.

6. Il funzionamento dell'Assemblea dei Delegati è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 14

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'E.N.P.A.C.L. è composto da nove membri eletti a scrutinio segreto e secondo le modalità contemplate dall'art. 33 della legge 5 agosto 1991, n. 249 nonché da apposito regolamento, dalla Assemblea dei Delegati tra gli iscritti che alla data fissata per le elezioni degli organi abbiano almeno otto anni di anzianità di iscrizione.
2. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti in via generale i poteri per la gestione delle attività di previdenza e di assistenza, nonché per la amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare esso:
 - a) elegge a scrutinio segreto il Presidente ed il Vice Presidente, secondo modalità e procedure previste dall'apposito regolamento;
 - b) predispone i regolamenti nonché le relative modificazioni ed integrazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati ed a quella definitiva dei Ministeri vigilanti;
 - c) predispone il bilancio preventivo entro il mese di ottobre dell'anno precedente ed il conto consuntivo entro il mese di giugno dell'anno successivo;
 - d) predispone le note di variazione al bilancio di previsione;
 - e) relaziona sui criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti, così come sono indicati in ogni bilancio preventivo;
 - f) adotta le delibere contenenti criteri direttivi generali nell'ambito di quelli stabiliti dalla Assemblea dei Delegati;
 - g) sottopone il rendiconto annuale a revisione contabile indipendente ed a certificazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 509/94;
 - h) delibera annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili predisposto secondo i criteri generali fissati dall'Assemblea dei Delegati;
 - i) risponde con motivate decisioni ai rilievi dei Ministeri competenti, come previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509/94, osservate le competenze di ciascun organo d'amministrazione;
 - l) delibera l'organigramma ed il regolamento interno del personale dipendente, avuto riguardo all'ordinamento vigente ed a principi e criteri del contratto collettivo di lavoro previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per la parte concernente il trattamento economico-normativo. Delibera, altresì, l'ordinamento dei servizi e degli uffici dell'Ente;

- m) nomina il Direttore Generale, stabilendone il trattamento economico e giuridico;
 - n) delibera in materia di personale e provvede alle assunzioni dei dipendenti. Delibera, altresì, le assunzioni a tempo determinato, ivi comprese quelle di personale con funzione di dirigente;
 - o) propone ai competenti Ministeri la variazione della misura percentuale del contributo integrativo o esprime parere in conformità di quanto previsto dall'art. 15, comma 3, della legge 5 agosto 1991, n. 249;
 - p) propone le variazioni della misura del contributo soggettivo, da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea dei Delegati ed a quella definitiva del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministro del Tesoro, come stabilito dall'art. 15, comma 1, della legge 5 agosto 1991, n. 249 e del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
 - q) propone la delega di speciali funzioni ai Consigli provinciali e l'entità degli oneri relativi;
 - r) provvede, su richiesta degli interessati, alla concessione delle pensioni di inabilità, invalidità, delle provvidenze straordinarie e delle indennità di maternità;
 - s) delibera sui ricorsi ad esso proposti ai sensi di legge e di regolamento;
 - t) delibera la costituzione di commissioni, comitati e/o gruppi di lavoro ai quali possono essere chiamati a far parte anche componenti esterni all'E.N.P.A.C.L. in qualità di esperti, fissandone i compensi ed i rimborsi spese;
 - u) predispone, con periodicità almeno triennale, il bilancio tecnico secondo il disposto dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n° 509/1994 da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea dei Delegati e da inviare alle Amministrazioni vigilanti;
 - v) adotta i provvedimenti coerentemente alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico approvato dall'Assemblea dei Delegati;
 - z) adempie a tutte le funzioni che non risultino espressamente assegnate ad altri Organi.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione dimissionari, deceduti o decaduti, sono sostituiti dai candidati compresi nella graduatoria che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito delle rispettive liste.
4. Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è regolato da apposito regolamento.

Art. 15

Il Presidente

STATUTO

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'E.N.P.A.C.L. di fronte ai terzi ed in giudizio e sovrintende all'andamento generale dell'Associazione.
2. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, su mandato di questo, l'Assemblea dei Delegati che presiede ed alla quale, in apertura di seduta, riferisce sulla attività del Consiglio di Amministrazione.
3. Adotta in caso di necessità delibere di urgenza di competenza del Consiglio di Amministrazione, che sottopone a ratifica, nella prima riunione del Consiglio stesso.
4. Provvede alle comunicazioni di rito ed adotta il provvedimento formale per la surroga dei Delegati e dei Consiglieri di Amministrazione decaduti ai sensi dell'art. 35 della legge 5 agosto 1991, n.249.
5. Il Presidente esercita inoltre tutte le ulteriori attribuzioni, interne ed esterne, a lui conferite per legge, per regolamento o per specifiche deleghe del Consiglio di Amministrazione.
6. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 16

Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti dei quali:
 - a) un membro effettivo ed uno supplente, designati dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale;
 - b) un membro effettivo ed uno supplente, designati dal Ministro del Tesoro;
 - c) un membro effettivo ed uno supplente eletti dalla Assemblea dei Delegati, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento.
2. La presidenza del Collegio dei Sindaci spetta al membro designato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.
3. I Sindaci esercitano le proprie funzioni ai sensi dell'art. 2397 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili, ed intervengono alle sedute dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Collegio dei Sindaci resta in carica per quattro anni. I componenti di cui al precedente comma 1 lettera c) sono rieleggibili.

Art. 17

Iscrizione all'Albo delle Associazioni

Entro trenta giorni dalla proclamazione o di nomina, viene data comunicazione al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale della composizione della Assemblea dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, nonché del Presidente, Vice Presidente e Direttore Generale dell'E.N.P.A.C.L., al fine della iscrizione

nello speciale Albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attività di previdenza ed assistenza.

CAPO V

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

Art. 18

Esercizio Finanziario

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. A chiusura dell'esercizio viene redatto a cura del Consiglio di Amministrazione il rendiconto annuale, formato secondo le norme del Codice Civile per la redazione del bilancio delle società per azioni, in quanto applicabili.
2. Il rendiconto annuale è assoggettato a revisione contabile ed a certificazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

CAPO VI

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 19

Rapporti con i Consigli Provinciali

Ai Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro, oltre i compiti che l'Ente riterrà opportuno delegare nell'ambito delle direttive generali previste dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, vengono affidati, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 17, commi 5, 6 e 8;

20; 22, comma 2; 27, comma 3; 30 e 31 della legge 5 agosto 1991, n. 249, i compiti e le funzioni di seguito elencati:

- a) procedere alle elezioni dei delegati alla Assemblea secondo le norme di cui al regolamento;
- b) comunicare immediatamente all'E.N.P.A.C.L. le nuove iscrizioni e le cancellazioni dall'Albo professionale, nonché, entro il mese di luglio di ciascun anno, ogni eventuale variazione del domicilio fiscale;
- c) adottare i provvedimenti disciplinari adeguati alle violazioni degli obblighi contributivi, in conformità di quanto già previsto dalla legge n. 249/91 e dall'apposito regolamento;
- d) assolvere alle speciali funzioni agli stessi demandate dall'E.N.P.A.C.L. allo scopo del miglior raggiungimento dei propri fini istituzionali, con oneri a carico dell'Ente delegante, come previsto dal regolamento.

Art. 20

Rapporti con gli associati

In conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, per assicurare la trasparenza nei rapporti con gli associati, gli iscritti hanno il diritto di accedere ai documenti amministrativi in possesso dell'E.N.P.A.C.L. secondo apposito regolamento ispirato ai principi e ai criteri contenuti nella legge 7 agosto 1990, n° 241.

Art. 21

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale dell'E.N.P.A.C.L. è assunto con delibera del Consiglio di Amministrazione e con contratto a tempo determinato, della durata massima di cinque anni rinnovabile. Per la sua rimozione è necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio.
2. Il Direttore Generale assiste alle riunioni dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione, con funzioni consultive. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal funzionario dell'Ente che normalmente lo sostituisce.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Direttore Generale:
 - a) amministra il personale della cui attività è responsabile nei confronti degli organi dell'Ente;
 - b) coordina il funzionamento degli uffici dell'Ente secondo le direttive degli organi di amministrazione;
 - c) è a capo della struttura burocratica dell'Ente della quale risponde al Consiglio di Amministrazione;
 - d) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti;
 - e) assolve gli incarichi delegatigli dal Presidente e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
 - f) assolve l'ufficio di segretario dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione, sovrintendendo alla stesura del verbale delle riunioni.

Art. 22

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto e dai regolamenti, si osservano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ed, in quanto compatibili, quelle del Codice Civile e della legge 5 agosto 1991, n.249.